Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione, può consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima:
   a) quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna;
   b) quando la misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o le altre misure di cui alla lettera a), sono adottate con provvedimento amministrativo definitivo ~~dei~~ nei confronti di una persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
2. Lo Stato di esecuzione darà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver sentito il parere della persona condannata.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce alla Stato di esecuzione:
   a) una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento e
   b) una copia della sentenza di condanna o della misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o di ogni altra misura, secondo la quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Articolo 4

Principio di specialità

1. Ogni persona trasferita in applicazione del presente Accordo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
   a) quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni della persona condannata; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE